Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 dicembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24), in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* „ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 27 DICEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 3ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia maremmana, tutte in circolazione in Gran Bretagna, effettuata il giorno 10 e 11 dicembre 1954.

(5773)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1954, n. 1180.

Concessione di una anticipazione di lire 800 milioni alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento, a norma delle vigenti disposizioni ai fini previdenziali, dei periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti da contribuzioni, è concesso da parte dello Stato, salvo conguaglio, un anticipo a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 2.

All'onere di lire 800 milioni, derivante dalla concessione dell'anticipo di cui all'art. 1, si farà fronte mediante riduzione della somma disponibile sullo stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1181.

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 2.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 7, 8, 9 e 10 il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato dovrà prevedere:

1) il riordinamento delle carriere, distinguendole, in base alla natura ed alla importanza dei compiti ed ai requisiti richiesti per disimpegnarli, in:

a) carriere direttive;
b) carriere di concetto;
c) carriere esecutive;
d) carriere del personale ausiliario;

2) la organizzazione dei gradi o qualifiche, con la adozione del criterio che a ciascun grado o qualifica corrispondano diverse funzioni o responsabilità;

3) la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, al quale spetta il coordinamento delle attività aventi per oggetto il complesso delle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi e di ordinamento del personale;

4) l'accesso agli impieghi nei gradi o nelle qualifiche iniziali delle pubbliche Amministrazioni mediante concorso che, fatta eccezione per il personale ausiliario, deve essere per esami;

5) la determinazione del titolo di studio per l'accesso al grado o qualifica iniziale delle singole carriere e la fissazione dei casi in cui, con idonee modalità e garanzie, e sempre previo esame, può essere consentito agli impiegati il passaggio da carriera a carriera;

6) le modalità per il passaggio di impiegati dall'una all'altra Amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione;

7) la determinazione delle attribuzioni degli impiegati dei vari gradi o qualifiche, nonchè della loro responsabilità per l'esercizio delle funzioni sia proprie che delegate;

8) ferme restando le norme in vigore per le nomine di competenza del Consiglio dei Ministri, l'accesso ai gradi superiori delle carriere per promozione, in base ad obiettivi criteri di valutazione dei requisiti e delle attitudini professionali, da effettuarsi mediante concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami, ovvero mediante scrutinio di merito comparativo, salvo per il personale ausiliario, le cui promozioni dovranno conferirsi mediante scrutinio di merito assoluto o a scelta;

9) l'istituzione di idonei corsi per la formazione del personale di prima nomina nonchè per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale già in servizio, la frequenza dei quali può essere richiesta per la promozione al grado o alla qualifica superiore ed il cui risultato favorevole costituisce a tal fine titolo di merito;

10) la concessione agli impiegati, che abbiano dato prova di particolare rendimento in servizio e di spiccata attitudine agli studi di facilitazioni per il compimento di corsi di studio diretti al conseguimento di un titolo superiore, con le modalità da determinarsi, eventualmente anno per anno, dalle singole Amministrazioni;

11) la progressione periodica del trattamento economico mediante scatti, in base all'anzianità senza demerito con anticipazione in base al merito, non riassorbibili e non limitati nè nel numero nè dalla misura della retribuzione del grado o della qualifica superiore, con avvertenza che, all'atto della promozione al grado o alla categoria superiore, deve essere corrisposta la retribuzione di scatto immediatamente più elevata rispetto a quella spettante al momento dell'avanzamento;

12) la regolamentazione della concessione dal 1° gennaio 1954 di un assegno integrativo netto mensile non pensionabile di almeno 5000 lire e del conglobamento, in parte a far tempo dal 1° luglio 1955 e per intero dal 1° luglio 1956, degli attuali assegni fissi in base al criterio di una retribuzione fondamentale unica, salvi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, e la formazione di una tabella unica di classificazione delle retribuzioni;

13) la regolamentazione della concessione dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, a favore dei titolari di pensioni ordinarie, di un assegno integrativo temporaneo pari al sedici per cento della pensione netta e la disciplina del nuovo trattamento di quiescenza da accordarsi dal 1° luglio 1956, con fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da assumere a base della liquidazione del predetto trattamento e di quello di previdenza, nonchè delle relative ritenute, conservandosi eventualmente a favore dei pensionati parte degli assegni di caroviveri e ferme restando le disposizioni vigenti sulla pensionabilità di particolari competenze. La stessa aliquota della retribuzione fondamentale unica dovrà essere considerata ai fini della ritenuta per l'assistenza sanitaria, del contributo per la costruzione delle case dei lavoratori, delle partecipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e del relativo contributo;

14) la revisione di tutti gli assegni, proventi ed indennità, comunque denominati ed a qualsiasi titolo attualmente percepiti dai dipendenti dello Stato, adottando il criterio di conservare, in tutto o in parte, quelli che, per costante tradizione, risultino giustificati da prestazioni o funzioni di carattere speciale;

15) il diritto e il dovere di ogni impiegato di adempiere le funzioni di ufficio al servizio esclusivo della Nazione, nel pieno godimento dei diritti e delle libertà costituzionali;

16) la regolamentazione di ogni altro aspetto dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili ed in particolare dei comandi, delle aspettative, dei collocamenti a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi, dei congedi e delle ferie, dei diritti della donna impiegata in istato di gravidanza o puerperio, della disciplina della cessazione del rapporto d'impiego, ed in genere dei diritti e dei doveri degli impiegati, con norme idonee a garantire ai medesimi la massima tutela delle loro esigenze di ordine individuale, familiare e sociale, nel quadro della più ampia considerazione della loro personalità, coordinando tale criterio di tutela con quello della migliore realizzazione degli interessi dell'Amministrazione e del buon andamento dei servizi;

17) l'inquadramento del personale nelle varie carriere e nei gradi o nelle qualifiche delle stesse, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo comunque agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Art. 3.

Le norme di cui all'art. 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare, composta di otto senatori e di otto deputati in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi

stessi, nonchè, in veste consultiva, di un rappresentante di ciascuna Confederazione sindacale riconosciuta dal Ministero del lavoro secondo la vigente legislazione.

Art. 4.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, con le modificazioni richieste dal loro coordinamento, le norme emanate ai sensi dell'art. 1, con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, che siano con esse compatibili, restando escluso quanto concerne la tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati dello Stato, per cui sarà provveduto a parte.

Art. 5.

Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio.

Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nei termini e con le modalità degli articoli 1 e 3 della presente legge, le norme necessarie per adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutti gli altri dipendenti statali ai criteri direttivi contenuti nei numeri da 9) a 15) dell'art. 2, in quanto ad essi applicabili; ed a procedere, nei termini e con le modalità del precedente art. 5, alla revisione dei relativi organici, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio.

Al personale collocato nei ruoli speciali transitori verrà concesso il trattamento economico spettante al grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico, con la relativa progressione economica.

La delega di cui al primo comma non concerne il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 7.

Per il personale insegnante, direttivo ed ispettivo, delle scuole di ogni ordine e grado, il nuovo statuto dovrà adeguarsi ai criteri indicati nel numero 5) e nei numeri da 9) a 17) dell'art. 2, nonchè ai seguenti:

a) accesso ai gradi iniziali delle carriere docente, direttiva ed ispettiva mediante concorso per esami e per titoli, salve le eccezioni previste dalle norme in vigore;

b) mantenimento della facoltà di esercitare libere professioni nei limiti delle norme in vigore;

c) tutela della libertà di insegnamento con riguardo ai singoli gradi dell'istruzione;

d) sviluppo di carriera economica che assicuri alle categorie, oltre la conservazione delle posizioni giuridiche e di carriera acquisite, un trattamento adeguato, avendo riguardo alla particolare natura dell'insegnamento e alle responsabilità culturali e sociali del personale, non inferiore comunque a quello della complessiva carriera per gradi e qualifiche di cui all'art. 2, n. 2).

Per il personale contemplato nel presente articolo le norme, di cui all'art. 1, saranno emanate su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di ordinamento dell'esercizio delle ferrovie non concesse all'industria privata, prevedendo:

a) la riforma della struttura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con il conferimento di adeguati poteri agli organi centrali, da esplicare sotto la direzione e la responsabilità del Ministro per i trasporti, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio ed al carattere prevalentemente industriale dell'Azienda stessa;

b) l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure, anche attraverso il decentramento di funzioni.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e del Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio.

Ferma, per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale, l'osservanza del primo comma del precedente art. 6, il Governo della Repubblica è inoltre delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, e nello stesso termine previsto dal comma precedente, alla revisione delle competenze accessorie del personale ferroviario, in rapporto alle esigenze particolari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni e del Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio.

Ferma, per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale, l'osservanza del primo comma del precedente art. 6, il Governo della Repubblica è altresì delegato a provvedere, con decreto del Presidente della

Repubblica, emanato su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro e nello stesso termine previsto dal comma precedente, alla revisione delle competenze accessorie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rapporto alle esigenze particolari delle Aziende stesse.

Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, è prorogata di due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega conferita al Governo con la legge 8 maggio 1952, n. 427, per il coordinamento in testi unici delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, con potere di modificazioni ed integrazioni in rapporto ai nuovi principi organizzativi ed alle nuove esigenze dei servizi, allo scopo di realizzare l'ammodernamento di questi e dei relativi uffici sulla base dei perfezionamenti tecnici e dei criteri industriali acquisiti nel campo dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di monopolio dei tabacchi, dei sali, del chinino, delle cartine e tubetti per sigarette, delle pietrine focaie, prevedendo:

a) la riforma della struttura dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, con il conferimento di adeguati poteri agli organi centrali, da esplicare secondo le direttive e sotto il controllo del Ministro per le finanze, in relazione al carattere prevalentemente industriale e commerciale dell'Amministrazione stessa e tenuto conto delle esigenze di prontezza e di celerità necessarie alla produzione moderna per conseguire, seguendo i progressi della tecnica, il massimo rendimento al più basso costo di produzione e di distribuzione;

b) l'ammodernamento dei servizi, degli uffici, degli opifici e stabilimenti, e il decentramento di funzioni, realizzando un ordinamento che consenta, con opportune modifiche alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dei suoi organi e la gestione amministrativa e contabile, la semplificazione delle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività industriale e commerciale dei monopoli.

Le norme delegate non potranno innovare l'attuale regime tributario dei generi di monopolio.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico e del riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1, 2 e 5, in relazione alle esigenze particolari di carattere industriale e commerciale dell'Amministrazione stessa.

Art. 11.

Sulle norme delegate da emanarsi in base agli articoli 7, 8, 9 e 10 sarà sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3.

Art. 12.

Gli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955, saranno fronteggiati:

con il fondo appositamente accantonato sulle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54;

con l'importo di milioni 27.500 all'uopo accantonato sul fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55;

con i proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti fiscali concernenti la istituzione di nuove imposte sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari, l'imposta sulla pubblicità, modificazioni al regime fiscale della birra, l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, la istituzione di un'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, modificazioni alle tasse di bollo sulle carte da giuoco, l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione, variazioni alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, modifiche alle tasse sulle concessioni governative, l'istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.

Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto a carico del capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — SARAGAT — CAMPILLI — TUPINI — DE CARO — PONTI — MARTINO — DE PIETRO — VANONI — TREMELLONI — GAVA — TAVIANI — ERMINI — ROMITA — MEDICI — MATTARELLA — CASSIANI — VILLABRUNA — VIGORELLI — MARTINELLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Udine e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Udine, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lasorsa dott. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Burba rag. Pino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Morelli geom. Eugenio, rappresentante del Genio civile;

Spivach dott. Aldo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Gragnolini dott. Giobatta, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Toros Mario, Bellina Eligio, Urli Giuseppe, Di Lazzaro Armando, Pinotto Giuseppe, Nadalutti Giusto e Ferro Fernando, rappresentanti dei lavoratori;

Grillo dott. Ermanno, Pianta Fausto, Freschi geom. Luigi e Miani Norino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Armani Arnaldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5962)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione e delle relative condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe approvate con decreto Ministeriale 27 giugno 1940, nonchè delle condizioni particolari per le assicurazioni senza visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe e condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

1) Tariffa n. 42 « mista famigliare », relativa all'assicurazione, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso e di un ulteriore capitale pagabile in caso di morte per infortunio;

2) Tariffa n. 43: polizza dotalizia, relativa all'assicurazione, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a tale epoca e di ulteriore capitale pagabile in caso di morte per infortunio;

3) Condizioni di polizza relative alle tariffe « mista famigliare », e « polizza dotalizia »;

4) Condizioni particolari relative alla carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica.

Roma, addì 3 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(5928)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1954.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, in sostituzione di quella attualmente in vigore, approvata con decreto Ministeriale 12 ottobre 1951;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 40, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, per intero o in misura di 1/3 a seconda che la morte avvenga prima o dopo un'epoca prestabilita, verso premio annuo ridotto a decorrere dall'epoca stessa.

Roma, addì 3 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(5930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 357, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) di un mutuo di L. 92.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6088)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 355, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ancona di un mutuo di L. 263.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Mnistero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6090)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bari di un mutuo di L. 316.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6091)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 354, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arezzo di un mutuo di L. 15.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6092)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pesaro di un mutuo di L. 122.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6093)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 339, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pescara di un mutuo di L. 100.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6094)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Roccaraso

Con decreto Ministeriale in data 13 luglio 1954, n. 8293, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Guido Vendittelli fu Giovanni della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » in Roccaraso estesa mq. 780, riportata nel catasto terreni alle particelle n. 481 e n. 602 del foglio di mappa n. 7, nonchè nella planimetria del tratturo con il n. 70.

(5987)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Trentanovesimo elenco di autoveicoli iscritti ai soli fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Società Autotrasporti Riuniti Tombolo (S.A.R.T.) Tombolo (Padova); marca e tipo: Lancia 3 Ro; telaio n. 464-851; motore n. 874-102.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sull'autoveicolo sopraindicato mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi » gravante sul medesimo.

(6115)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi (rettifica)

A parziale modifica di quanto comunicato nel fascicolo n. 286 (pag. 4051) della *Gazzetta Ufficiale*, il numero delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi delle quali è ammesso il rilascio nella provincia di Enna deve intendersi rettificato in 28.

(6114)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 295

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	644,87

...mbio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settem..re 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		Cambio		Valuta
Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1954

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1954 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 1954			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1954		2.648		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive competenza	688.773		636.730	
Entrate e spese di bilancio effettive residui	53.542		156.328	
Totale		742.315		793.058
In conto movimento capitali competenza	48.540		45.444	
In conto movimento capitali residui	5.687		11.918	
Totale		54.227		57.362
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	736.464		619.133	
Conti correnti	2.030.032		2.037.701	
Incassi da regolare	375.068		371.955	
Altre gestioni	1.110.357		942.365	
Totale		4.251.921		3.971.154
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	308		334	
Pagamenti da regolare	41.368		92.554	
Altri crediti	1.659.681		1.838.459	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	4.815		2.663	
Totale		1.706.172		1.934.010
Totale generale incassi e pagamenti		6.757.283		6.755.584
Fondo di cassa al 30 novembre 1954		—		1.699
Totale a pareggio		6.757.283		6.757.283

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 NOVEMBRE 1954 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		1.699	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	253		
Pagamenti da regolare	121.445		
Altri crediti	440.188		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	5.572		
Totale crediti		567.458	
In complesso			569.157
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.710.750		
Conti correnti	388.789		
Incassi da regolare	44.186		
Altre gestioni	288.250		
Totale debiti			3.431.975
Situazione del Tesoro (passività)			2.862.818

Circolazione di Stato al 30 novembre 1954: metallica L. 7.866; cartacea » 52.246; L. 60.112

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(6118)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1954

ATTIVO

Voce			
Oro in cassa	L.		4.226.593.582,64
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		7.434.003.296,15
Portafoglio su piazze italiane	»		283.937.981.438,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		93.407.730,30
Anticipazioni	»		86.449.008.317 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		79.875.515.463,37
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		32.625.731.401,64
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		704.937.228.513,26
Partite varie	»		3.637.184.128,04
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		80.871.409.811,22
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		296.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.113.348.494,91
Spese	»		20.590.248.957,97
	L.		2.180.403.289.105,98
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.211.429.810.092,14
	L.		5.391.833.099.198,12
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		38.363.898,52
TOTALE GENERALE	L.		5.391.871.463.096,64

PASSIVO

Voce			
Circolazione	L.		1.403.427.521.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.117.534.715,46
Depositi in conto corrente liberi	»		42.520.073.849,67
Conti correnti vincolati	»		536.724.474.112,30
Creditori diversi	»		118.523.763.624,84
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	78.108.220.787,57	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	36.191.529.674,73	
			41.916.691.112,84
Rendite del corrente esercizio	L.		20.873.354.760,84
	L.		2.178.103.413.675,95
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.170.559.215,50	
Fondo di riserva straordinario	»	829.316.214,53	
			2.299.875.430,03
	L.		2.180.403.289.105,98
Depositanti	»		3.211.429.810.092,14
	L.		5.391.833.099.198,12
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		38.363.898,52
TOTALE GENERALE	L.		5.391.871.463.096,64

(6117)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Savona in data 1° aprile 1954, n. 6720, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona è costituita come appresso:

Presidente:

Giuliani dott. Nicio, vice prefetto.

Componenti:

Caputo dott. Casimiro, medico provinciale;

Casabona prof. dott. Ubaldo, primario ostetrico dell'ospedale San Paolo;

Astengo dott. Ottavio, primario ostetrico dell'ospedale di Varazze;

Ferrari Santina, ostetrica condotta.

Segretario:

Ferrarini dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6023)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1303, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 68903/12106 in data 17 febbraio 1954, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti del diploma di perito tecnico industriale ad indirizzo minerario, o meccanico elettricista, o radiotecnico, o costruttore aeronautico, o edile od il diploma di perito minerario od il diploma di geometra, conseguiti presso gli istituti tecnici governativi.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome e nome, la paternità e maternità, il luogo e data di nascita, la precisa indicazione del domicilio e lo stato di famiglia; dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di perito aggiunto in prova nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Debbono inoltre dichiarare nella stessa domanda:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. La firma del segretario comunale deve essere vistata dal sindaco la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto.

Art. 4.

Coloro che abbiano superato la prova orale d'esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di venti giorni dalla data della comunicazione stessa, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina al posto cui aspirano, ai fini della formazione della graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Si indicano per le diverse categorie di candidati i documenti necessari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare e fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise, n. 2, Roma), nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data della comunicazione d'invito, i seguenti documenti.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a quarantaquattro anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a quarantacinque anni:

i) per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato A;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488; abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da a) ad o) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quarantacinque in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni ventuno dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, comma primo, dal quale risulti la legalizzazione della firma dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato, da parte del Provveditore agli studi.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da opposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla

richiesta, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi trentanove o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di trentanove anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi, indetti dal Ministero della industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 6.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 5 del presente decreto.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *B* nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) topografia e disegno topografico:

planimetria, altimetria, celerimensura; misure di superficie; tracciamento di strade e di canali; spianamento del terreno. Rappresentazione grafica dei problemi topografici.

2) meccanica:

a) statica. resistenza dei materiali, applicazione al calcolo di elementi di costruzione (muri, travi, solai); strutture in ferro ed in cemento armato:

b) dinamica: moto, caduta dei gravi, organi principali delle macchine, lavoro, rendimento;

c) idraulica: pressione su paratoie, pressa idraulica, leggi dell'afflusso dell'acqua, moto dell'acqua nei canali e nelle condotte; perdite di carico.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

chimica industriale: combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi;

mineralogia: principali caratteri dei minerali più comuni e loro riconoscimento;

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

I concorrenti dovranno specificare nella domanda di ammissione al concorso se intendano sostenere la prova facoltativa scritta e orale di arte mineraria secondo il seguente programma:

arte mineraria: ricerche minerarie, scavo e armamento di gallerie e pozzi. trasporti interni ed esterni, perforazione meccanica. coltivazioni a cielo aperto e in sotterraneo, prevenzione infortuni

I concorrenti dovranno inoltre specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conoscono e se intendono sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, nelle lingue francese o inglese o tedesca.

La prova scritta delle lingue francese o inglese o tedesca consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere, presidente;

b) da un ispettore generale o da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da tre professori di scuola secondaria superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui ai commi precedenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176; dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800; dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135; dalla legge 15 luglio 1950, n. 539; dalla legge 24 luglio 1951, n. 660, e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di periti aggiunti in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a perito aggiunto se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a perito aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi dei vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso i distretti minerari della Repubblica.

I vincitori del concorso, che non siano in possesso del diploma di perito tecnico industriale ad indirizzo minerario o del diploma di perito minerario, saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle materie minerarie, della durata di un anno, presso uno dei seguenti istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario: Agordo, Caltanissetta, Iglesias o Massa Marittima.

Al termine del corso predetto, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1954.

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1954
Registro n. 7, *foglio n.* 216

(6022)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Varianti ai concorsi a posti di preside negli Istituti istruzione media, classica, scientifica e magistrale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 529;
Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1954, con il quale sono stati indetti concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119, la quale dispone che ai concorsi per posti di preside nella Scuola media e nell'Istituto magistrale possono anche partecipare gli insegnanti provvisti di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero;
Considerata altresì l'opportunità, in conseguenza dell'istituzione di nuove scuole a decorrere dal 1° ottobre 1954, di aumentare il numero delle presidenze messe a concorso col citato decreto Ministeriale 10 settembre 1954, e di prorogare in conseguenza i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi, come risultano fissati dall'art. 5 del decreto Ministeriale 10 settembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

Alle presidenze elencate nell'art. 1 del decreto Ministeriale 10 settembre 1954 sono aggiunte le seguenti:

Licei classici:

Albenga
Augusta
Bosa
Messina « Maurolico »
Monte Sant'Angelo
Tortona

Licei scientifici:

Castiglion Fiorentino (con obbligo di insegnamento)
Mantova (con obbligo di insegnamento)
San Benedetto del Tronto (con obbligo di insegnamento)
Sondrio (con obbligo di insegnamento)
Voghera (con obbligo di insegnamento)

Istituti magistrali:

Foggia
Lanciano
Sassari

Scuole medie:

Alfonsine (con obbligo di insegnamento)
Alessano (con obbligo di insegnamento)
Bibbiena (con obbligo di insegnamento)
Bolsena (con obbligo di insegnamento)
Bovolone (con obbligo di insegnamento)
Cairo Montenotte (con obbligo di insegnamento)
Candela (con obbligo di insegnamento)
Chiusi (con obbligo di insegnamento)
Comiso (con obbligo di insegnamento)
Diano Marina (con obbligo di insegnamento)
Gravina di Puglia
Grottaglie (con obbligo di insegnamento)
Monteleone di Puglia (con obbligo di insegnamento)
Montesarchio (con obbligo di insegnamento)
Nizza Monferrato (con obbligo di insegnamento)
Orzinuovi (con obbligo di insegnamento)
Palma Campania (con obbligo di insegnamento)
Polistena
Pordenone
Serra San Bruno (con obbligo di insegnamento)
Santa Croce sull'Arno (con obbligo di insegnamento)
Soriano Calabro (con obbligo di insegnamento)
Susa (con obbligo di insegnamento)
Umbertide (con obbligo di insegnamento)
Villacidro (con obbligo di insegnamento)
Vizzini (con obbligo di insegnamento)
Zogno (con obbligo di insegnamento)

Art. 2.

Ai concorsi per posti di preside nella Scuola media e nell'Istituto magistrale indetti col decreto Ministeriale predetto sono ammessi anche gli insegnanti, in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del decreto stesso, che siano provvisti di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero.

Art. 3.

Il requisito dell'anzianità di almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, deve intendersi posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 4.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi, fissato dall'art. 5 del decreto Ministeriale 10 settembre 1954, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1954

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1954
Registro n. 55, *foglio n.* 235

(6108)

Concorso per titoli a venti posti di missione presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica per il triennio 1955-56, 1956-57, 1957-58.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venti posti di missione presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica per il triennio 1955-56, 1956-57 e 1957-58.

Il concorso è riservato agli insegnanti elementari di ruolo iscritti presso le suindicate Facoltà e Istituti superiori ai corsi triennali di studi per il conseguimento del diploma anzidetto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero della pubblica istruzione, debbono, a pena di nullità, essere presentate al provveditore agli studi della Provincia nella quale il maestro ha la sede di titolarità non oltre il 10 marzo 1955, ed essere corredate di:

1) un certificato attestante la durata del servizio prestato quale maestro elementare di ruolo o quale direttore didattico incaricato e le qualifiche riportate per detto servizio;

2) un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facoltà di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato.

Inoltre, i candidati potranno allegare alla domanda:

a) un certificato delle votazioni conseguite negli esami eventualmente sostenuti presso le Facoltà e gli Istituti superiori predetti;

b) altri eventuali titoli di studio.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 3.

I provveditori agli studi sottoporranno le domande di cui all'articolo precedente e la relativa documentazione all'esame del Consiglio provinciale scolastico, il quale, sulla base degli atti presentati dagli interessati e degli elementi in possesso

dell'Amministrazione scolastica, esprimerà per ogni maestro motivato parere sull'idoneità dello stesso a partecipare al concorso indetto con il presente decreto.

Art. 4.

La conservazione della missione è subordinata alla frequenza del corso ed al conseguimento negli esami, da sostenersi nell'anno accademico per il quale sono previsti, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

La missione cessa con la fine dell'anno scolastico 1957-58 e comunque cessa con la fine del corso regolare degli studi per coloro che sono iscritti, all'atto della presentazione della domanda, al secondo o al terzo anno di corso.

Roma, addì 21 dicembre 1954

Il Ministro: ERMINI

(6079)

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ordinari e riservati al personale statale di ruolo, a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari e industriali e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti con decreti Ministeriali 7 settembre 1954, e distinzione delle specializzazioni dei posti di assistente messi a concorso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153 e 16 ottobre 1934, n. 1840, contenenti norme per l'assunzione degli insegnanti tecnici-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale e negli istituti d'istruzione tecnica;

Visti i decreti Ministeriali 7 settembre 1954, registrati alla Corte dei conti l'11 settembre 1954, registro n. 38 Pubblica istruzione, fogli n. 38, n. 39, n. 40 e n. 41, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 27 ottobre 1954, con i quali furono indetti concorsi, ordinari e riservati al personale statale di ruolo, a posti di insegnanti tecnici-pratici negli istituti tecnici agrari ed industriali e nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Considerata l'opportunità di distinguere i posti, messi a concorso, di assistente negli istituti tecnici industriali;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione a tutti i concorsi indetti con i citati decreti Ministeriali 7 settembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

I trentotto posti di assistente negli istituti tecnici industriali, messi a concorso con decreto Ministeriale 7 settembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 27 ottobre 1954, sono ripartiti nelle seguenti specializzazioni:

per laboratorio tecnologico	posti 33
per elettricisti	» 3
per laboratorio chimico	» 2

Art. 2.

I diciannove posti di assistente negli istituti tecnici industriali, messi a concorso con decreto Ministeriale 7 settembre 1954 (concorso riservato al personale statale di ruolo), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 27 ottobre 1954, si riferiscono tutti alla specializzazione di laboratorio tecnologico.

Art. 3.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per l'ammissione a tutti i concorsi, ordinari e riservati al personale statale di ruolo, indetti con decreto Ministeriale 7 settembre 1954, pubblicati nel già citato supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, è prorogato al 25 gennaio 1955.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1954
Registro n. 55 *Pubblica istruzione, foglio n.* 226. — D'ELIA

(6080)

PREFETTURA DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visti i precedenti decreti in data 26 luglio 1954, n. 27905 e n. 27906 Div. 3ª/san., relativi rispettivamente all'approvazione della graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1952 ed alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Ritenuto che, a seguito della rinuncia espressa dal dottor Finelli Giacinto, dichiarato vincitore della condotta consorziale Pievepelago-Fiumalbo, occorre procedere ad analoga dichiarazione nei confronti dei candidati che seguono in graduatoria, secondo l'ordine delle preferenze dagli stessi espresse;

Considerato che il dott. Pozzetti Attilio, 9° classificato nella graduatoria di merito del concorso, non ha indicato nella domanda la sede consorziale Pievepelago-Fiumalbo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Zanasi Bruno, 10° classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui nelle premesse, è dichiarato vincitore della condotta consorziale veterinaria Pievepelago-Fiumalbo.

Modena, addì 3 dicembre 1954

Il prefetto: MEMMO

(5878)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.